



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO

Il giudice designato Dott.ssa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
all'esito della trattazione scritta dell'udienza, osserva:
con ricorso ex art. 28 D. Lgs. N. 150/2011, depositato il 05.05.2023
e ritualmente notificato, l'istante rassegnava le seguenti conclusioni:
"In via pregiudiziale: ove ritenuto opportuno e ferme le prospettazioni
principali di cui in ricorso anche in tema di irripetibilità delle somme
erogate, sospendere il giudizio e disporre rinvio pregiudiziale, ex art.
267 TFUE, alla CGUE con formulazione del seguente quesito (o altro che
il Giudice riterrà di formulare): a. *"se l'art. 29 e l'art. 26 direttiva
2011/95, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una norma
nazionale come quella contenuta nell'art.2, comma 1, lettera a) DL
4/2019 che prevede il requisito di 10 anni di residenza nello Stato
Italiano, in aggiunta al requisito di 2 anni continuativi antecedenti
la domanda, al fine di accedere a una prestazione di contrasto alla
povertà e di sostegno nell'accesso al lavoro e all'inserimento sociale
come il "reddito di cittadinanza".*
b. *differentemente ritenere rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera
a), D.L. 4/2019 nella medesima parte sopra indicata, per contrasto con
gli artt. 3 e 4 Cost. nonché 117 primo comma Cost. (quest'ultimo in
relazione all'art. 34 CDFUE) e delle altre norme che il Giudice vorrà
indicare;*
successivamente, in via principale e nel merito:
c. *accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta
tenuta dall'INPS consistente nell'aver revocato il reddito di
cittadinanza al ricorrente ed avere adottato altresì il successivo
rigetto peraltro senza considerare la pregressa revoca della misura nei
suoi confronti;*



d. in ogni caso, anche come conseguenza di quanto sopra, accertare e dichiarare che quanto percepito dal ricorrente nel periodo di erogazione del RDC è stato legittimamente percepito e, comunque, che l'Inps è decaduto (almeno parzialmente) dalla possibilità di recupero delle somme richieste;

e. conseguenzialmente, in riferimento alla richiesta di restituzione dell'indebito n° 17356647 (all. 7 e 8), per effetto dell'accoglimento della richiesta di cui al punto "d", annullare la suddetta richiesta di restituzione di indebito e dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente in restituzione all'INPS, ordinando, altresì, all'INPS di sospendere qualsiasi procedura di riscossione eventualmente attivata;

f. condannare l'INPS a pagare al ricorrente l'importo spettante a titolo di RDC nella medesima misura riconosciuta sino al momento della revoca e sino al completamento del periodo legalmente previsto, o in subordine a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, ovvero la diversa somma che il Giudice riterrà di liquidare;

quale piano di rimozione ex art. 28, co. 5 D.lgs. 150/2011: g. ordinare all'INPS di ammettere il ricorrente al RDC anche per le eventuali domande successive alla data della ordinanza, ferma la verifica di tutti i requisiti previsti dal DL 4/19, salvo quello della residenza decennale. In via subordinata:

h. accogliere la sola domanda sopra rubricata al punto *sub d*) limitatamente alla insussistenza dell'obbligo di restituzione e all'ordine all'INPS di sospendere qualsiasi procedura di riscossione ovvero parzialmente limitarla.

i. In ulteriore subordine, salvo rispettoso gravame, compensare le somme richieste dall'inps a titolo di indebito percepito con quanto spettante al ricorrente in virtù della successiva domanda prot. INPS-RDC-20226185067, da dichiararsi in ogni caso legittima.

In ogni caso:

l. condannare l'INPS alla rifusione di spese e competenze o comunque liquidare le stesse ai sensi del d.p.r. 115/02 (art. 83, co. 2) ed in base ai criteri di cui al d.m. 55/2014e".

L'INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile e infondato.

All'esito della trattazione scritta dell'odierna udienza, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.



In merito alla presente azione proposta ex art. 702 bis c.p.c., ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 150/2011, il Tribunale osserva quanto segue. L'azione esperita con il presente giudizio è volta ad accertare la discriminatorietà della condotta posta in essere ai danni della parte ricorrente da parte dell'ente convenuto. Come dalla stessa parte ricorrente sostenuto, nel caso di specie, l'amministrazione ha revocato la prestazione richiesta, in applicazione della normativa di rango primario. Il soggetto fa valere non qualsiasi illegittimità, ma quella particolare forma di illegittimità che è data dalla discriminazione. Pertanto, il legislatore, con il D.lgs. 150/2011, ha conferito al ricorrente la possibilità di utilizzare il peculiare strumento processuale in oggetto (che prevede un rito processuale particolarmente celere stante il richiamo degli artt. 702 bis c.p.c.) per la rimozione degli effetti di una forma di illegittimità che il legislatore intende stigmatizzare in quanto particolarmente odiosa come la discriminazione. D'altra parte occorre evidenziare che, come messo in luce di recente dalla Corte d'Appello di Milano (C. App. Milano, n. 109/2018), "decidendo in sede di ricorso di cassazione proprio avverso tali decisioni di questa corte, i giudici di legittimità hanno accolto l'opzione interpretativa ivi affermata, secondo cui il mancato riconoscimento di una prestazione a cittadini di paesi terzi soggiornanti in Italia da parte dell'I.N.P.S. può concretare una discriminazione collettiva sotto il profilo della nazionalità, così che il diritto alla parità può essere rivendicato azionando lo specifico strumento di cui all'art. 28 cit." (cfr.: Cass. 8 maggio 2017 n. 11165 e 11166; nello stesso senso: Cass. S.U. 20 aprile 2016 in tema di ammissione degli stranieri al servizio civile). Ne consegue che la domanda è ammissibile.

Ciò premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.

Osserva questo giudicante che il beneficio assistenziale oggetto di causa, introdotto con D.L. n. 4/2019 convertito in Legge n. 26/2019 (normativa poi abrogata con L. 29 dicembre 2022, n. 197), ai sensi dell'art. 1, co. 1, costituiva una misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e



alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

Tale beneficio economico, ai sensi dell'art. 2, era riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.

Ciò posto l'INPS, sulla scorta della normativa da ultimo citata, revocava, con provvedimento del dicembre 2022, il reddito di cittadinanza erogato al ricorrente da gennaio 2022 a giugno 2022, non essendo il ricorrente in possesso del requisito della residenza decennale in Italia; l'Inps provvedeva altresì a comunicare che con la revoca della prestazione il ricorrente avrebbe dovuto restituire le somme indebitamente percepite (doc. 7 e 8 fascicolo ricorrente).

In data 13.07.2022 il ricorrente presentava ulteriore domanda di reddito di cittadinanza, essendo maturato il requisito della residenza decennale.

Tale domanda n. INPS-RDC-20226185067 veniva, tuttavia, respinta in quanto "Domanda presentata prima dello spirare del termine di 18 mesi di cui all'art. 7, comma 11, della legge n. 26 del 2019" (doc. 10 fascicolo ricorrente).

Va, dunque, verificato se il diritto nazionale si pone in contrasto con il diritto sovranazionale dell'Unione Europea.

Ed infatti, l'art. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, in materia di diritto alla parità di trattamento, ha stabilito che "1.



Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda:

.....

d) le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale".

A riguardo, va considerato che la norma richiamata (paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003) ha efficacia diretta e incondizionata nell'ordinamento interno, senza necessaria frapposizione di alcun atto di diritto nazionale di recepimento, con il conseguente obbligo di disapplicazione delle disposizioni interne eventualmente contrastanti.

In particolare, la norma richiamata in quanto recante norma di dettaglio assistita da efficacia diretta verticale, trova ingresso nell'ordinamento italiano a prescindere dal recepimento con legge nazionale, e quindi dalla scadenza del termine per il recepimento, e determina la disapplicazione immediata della legge nazionale che si ponga con la stessa in contrasto.

Ne discende che il D.L. n. 4/2019 convertito in Legge n. 26/2019, nella parte in cui richiede indistintamente il requisito della residenza in Italia per almeno 10 anni - di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo - si pone in contrasto con la norma eurounitaria ora citata, in quanto si sostanzia in una discriminazione indiretta ai danni dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

A tale proposito, si ritiene che un tale requisito di residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, incide principalmente sui cittadini stranieri, tra i quali figurano, in particolare, i cittadini di paesi terzi.

Difatti, detto requisito svantaggia questi ultimi rispetto ai cittadini italiani che risiedono in Italia e che non hanno lasciato il territorio di tale Stato membro per soggiornare per periodi prolungati all'estero. Pertanto, la differenza di trattamento tra i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e i cittadini nazionali, derivante dal fatto che una normativa nazionale prevede un requisito di residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, costituisce una discriminazione indiretta.



Pertanto, in diretta applicazione della citata disposizione contenuta nella Direttiva 2003/109/CE, il diritto al reddito di cittadinanza dev'essere riconosciuto anche ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, ancorchè non in possesso del requisito della residenza decennale.

Ne consegue che la revoca dell'Inps deve ritenersi in contrasto con l'art. 11 della citata direttiva, laddove prevede che i cittadini dei paesi terzi soggiornanti di lungo periodo beneficino dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale.

La correttezza di tale impostazione ha trovato l'avallo in una recente decisione della giurisprudenza della Corte di Giustizia.

La questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia era la seguente: «1) Se il diritto dell'Unione, e in particolare [gli articoli 18 e 45 TFUE], l'articolo 7 comma 2 del [regolamento n. 492/2011], l'articolo 11 paragrafo 1.d) della [direttiva 2003/109], l'articolo 29 [della direttiva 2011/95], l'articolo 34 della [Carta], gli articoli 30 e 31 della [Carta sociale europea], ostino a una normativa nazionale quale quella contenuta nel combinato disposto degli articoli 7 comma 1 e 2 comma 1 lettera a) del [decreto-legge n. 4/2019], nella parte in cui condiziona l'accesso al reddito di cittadinanza al requisito della residenza in Italia per almeno 10 anni (di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo) riservando così un trattamento deteriore ai cittadini italiani, [dell'Unione] titolari del diritto di soggiorno o di soggiorno permanente, o [di paesi terzi] soggiornanti di lungo periodo residenti [in Italia] da meno di dieci anni o da dieci anni di cui gli ultimi due non continuativi rispetto alle stesse categorie residenti da dieci anni di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Nel caso in cui la precedente questione venga risolta affermativamente:

2) Se il diritto dell'Unione, e in particolare l'articolo 18 [TFUE], l'articolo 45 [TFUE], l'articolo 7 comma 2 del [regolamento n. 492/2011], l'articolo 11 paragrafo 1.d) della [direttiva 2003/109], l'articolo 29 [della direttiva 2011/95], l'articolo 34 della [Carta], gli articoli 30 e 31 della [Carta sociale europea], ostino a una



normativa nazionale quale quella contenuta nel combinato disposto degli articoli 7 comma 1 e 2 comma 1 lettera a) del [decreto-legge n. 4/2019], nella parte in cui riserva un trattamento diverso ai soggiornanti di lungo periodo, che possono acquisire un diritto permanente di soggiorno in uno Stato [dell'Unione] dopo aver risieduto per cinque anni nello Stato membro di accoglienza, e i soggiornanti di lungo periodo residenti [in Italia] da dieci anni di cui gli ultimi due in modo continuativo.

3) Se il diritto dell'Unione, e in particolare l'articolo 18 [TFUE], [l']articolo 45 [TFUE], [l']articolo 7 comma 2 del [regolamento n. 492/2011], [l']articolo 11 paragrafo 1.d) della [direttiva 2003/109], [l']articolo 29 [della direttiva 2011/95] ostino a una normativa nazionale quale quella contenuta nel combinato disposto degli articoli 7 comma 1 e 2 comma 1 lettera a) del [decreto-legge n. 4/2019], che impone ai cittadini italiani, [dell'Unione] e [di paesi terzi] l'obbligo di residenza decennale (e la continuatività degli ultimi due anni) per accedere al beneficio del reddito di cittadinanza.

4) Se il diritto dell'Unione, e in particolare l'articolo 18 [TFUE], l'articolo 45 [TFUE], l'articolo 7 comma 2 del [regolamento n. 492/2011], l'articolo 11 paragrafo 1.d) della [direttiva 2003/109], l'articolo 29 [della direttiva 2011/95], l'articolo 34 della [Carta], gli articoli 30 e 31 della [Carta sociale europea], ostino a una normativa nazionale quale quella contenuta nel combinato disposto degli articoli 7 comma 1 e 2 comma 1 lettera a) del [decreto-legge n. 4/2019], nella parte in cui, al fine di ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza, obbliga i cittadini italiani, [dell'Unione] e [di paesi terzi] a dichiarare di aver risieduto per dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, in Italia, facendo discendere dalla falsa dichiarazione severe conseguenze di rilevanza penale».

La Corte di giustizia, nella sua pronuncia in Grande Sezione, ha affermato i seguenti principi: "41 Nell'ambito delle presenti cause, la Corte deve dunque muovere dalla premessa che il «reddito di cittadinanza» di cui trattasi nei procedimenti principali costituisce una misura rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, letto alla luce dell'articolo 34 della Carta.



42 Inoltre sebbene, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109, gli Stati membri possano limitare, in materia di assistenza sociale e di protezione sociale, la parità di trattamento alle prestazioni essenziali, il giudice del rinvio constata nelle sue domande di pronuncia pregiudiziale che tale disposizione, che va interpretata restrittivamente, non si applica al caso di specie. Infatti, da un lato, le autorità italiane competenti per l'attuazione di tale direttiva non avrebbero chiaramente espresso la loro intenzione di avvalersi della deroga prevista da detta disposizione. Dall'altro, il «reddito di cittadinanza» costituirebbe proprio una «prestazione essenziale» ai sensi della medesima disposizione. Tale nozione designa prestazioni che contribuiscono a permettere all'individuo di soddisfare i suoi bisogni elementari, come il vitto, l'alloggio e la salute (v., a tale riguardo, sentenza del 24 aprile 2012, Kamberaj, C-571/10, EU:C:2012:233, punti da 86 a 92).

43 In secondo luogo, occorre rammentare che il sistema istituito dalla direttiva 2003/109 indica chiaramente che l'attribuzione dello status di soggiornante di lungo periodo conferito ai sensi di tale direttiva è subordinato a una procedura particolare e, inoltre, all'obbligo di soddisfare le condizioni precisate nel capo II di detta direttiva.

44 L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/109 prevede che gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda. L'articolo 5 di detta direttiva subordina il riconoscimento di tale status alla prova che il cittadino di un paese terzo che ne chiede il beneficio disponga di risorse sufficienti nonché di un'assicurazione malattia. Infine, l'articolo 7 della medesima direttiva precisa i requisiti procedurali per l'acquisizione di detto status.

45 Risulta, peraltro, dai considerando 2, 4, 6 e 12 della direttiva 2003/109 che quest'ultima è volta a garantire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi legalmente a titolo duraturo negli Stati membri e, a tal fine, ad avvicinare i diritti di tali cittadini a quelli di cui godono i cittadini dell'Unione, in particolare assicurando la parità di trattamento con questi ultimi in una vasta gamma di settori economici e sociali. Lo status di soggiornante di lungo



periodo permette quindi alla persona cui è conferito di godere della parità di trattamento nei settori di cui all'articolo 11 di detta direttiva, alle condizioni previste da tale articolo [sentenza del 25 novembre 2020, Istituto nazionale della previdenza sociale (Prestazioni familiari per i soggiornanti di lungo periodo), C-303/19, EU:C:2020:958, punto 28 e giurisprudenza ivi citata].

46 Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, tale status corrisponde al livello più avanzato di integrazione per i cittadini di paesi terzi e giustifica che sia loro garantita la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante, in particolare per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale.

47 In terzo luogo, per quanto riguarda la questione se il requisito di aver risieduto per almeno dieci anni in Italia, di cui gli ultimi due in modo continuativo, richiesto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge n. 4/2019 per poter accedere al «reddito di cittadinanza», sia compatibile con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, letto alla luce dell'articolo 34 della Carta, il giudice del rinvio sottolinea che tale requisito di residenza si applica indistintamente sia ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo sia ai cittadini italiani. Tuttavia tale giudice osserva, in sostanza, che detto requisito svantaggia i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo rispetto ai cittadini italiani che risiedono in Italia e che non hanno lasciato il territorio di tale Stato membro per soggiornare per periodi prolungati all'estero.

48 Orbene, come rilevato in sostanza dall'avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, il principio di parità di trattamento sancito all'articolo 11 della direttiva 2003/109 vieta non soltanto le discriminazioni palesi, fondate sulla cittadinanza, ma anche tutte le forme dissimulate di discriminazione che, in applicazione di altri criteri distintivi, pervengano di fatto allo stesso risultato.

49 Pertanto occorre verificare, sotto un primo profilo, se un requisito di residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, comporti una disparità di trattamento costitutiva di una discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini di paesi terzi



soggiornanti di lungo periodo rispetto ai cittadini dello Stato membro interessato.

50 A tale proposito occorre rilevare che un tale requisito di residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, incide principalmente sui cittadini stranieri, tra i quali figurano, in particolare, i cittadini di paesi terzi.

51 Il giudice del rinvio rileva, peraltro, che il requisito della residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, incide anche sugli interessi dei cittadini italiani che ritornano in Italia dopo un periodo di residenza in un altro Stato membro. Tuttavia, è indifferente che la misura di cui trattasi nel procedimento principale sfavorisca, eventualmente, tanto i cittadini nazionali che non possano rispettare un siffatto requisito quanto i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo. Infatti, una misura può essere considerata una discriminazione indiretta senza che sia necessario che essa abbia l'effetto di favorire tutti i cittadini nazionali o di non sfavorire soltanto i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, ad esclusione dei cittadini nazionali (v., per analogia, sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a., C-20/12, EU:C:2013:411, punto 45).

52 Pertanto, la differenza di trattamento tra i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e i cittadini nazionali, derivante dal fatto che una normativa nazionale prevede un requisito di residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, costituisce una discriminazione indiretta.

53 Occorre rilevare, sotto un secondo profilo, che, in linea di principio, una tale discriminazione è vietata a meno che non sia obiettivamente giustificata. Orbene, per essere giustificata, essa dev'essere idonea a garantire il conseguimento di un obiettivo legittimo e non eccedere quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.

54 A tale riguardo, nelle sue osservazioni scritte il governo italiano rileva che, poiché il «reddito di cittadinanza» è un beneficio economico la cui erogazione è condizionata all'adesione dei componenti maggiorenni del nucleo familiare interessato a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale sulla base di convenzioni specifiche, la concessione di tale beneficio implica un'operazione di inserimento sociale e professionale molto



complessa dal punto di vista amministrativo. Pertanto, secondo tale governo, il legislatore nazionale ha debitamente riservato l'accesso a tale misura ai cittadini di paesi terzi soggiornanti in Italia in modo permanente e ivi ben integrati.

55 Tuttavia, occorre rilevare che l'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/109 prevede tassativamente i casi in cui gli Stati membri possono derogare, in termini di residenza, alla parità di trattamento tra cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali. Pertanto, al di fuori di tali casi, una differenza di trattamento tra queste due categorie di cittadini costituisce, di per sé, una violazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva [v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2020, Istituto nazionale della previdenza sociale (Prestazioni familiari per i soggiornanti di lungo periodo), C-303/19, EU:C:2020:958, punto 23].

56 In particolare, una disparità di trattamento tra i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e i cittadini dello Stato membro interessato non può essere giustificata dal fatto che essi si troverebbero in una situazione diversa a causa dei loro rispettivi legami con tale Stato membro. Una siffatta giustificazione sarebbe contraria all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, che impone una parità di trattamento tra loro nei settori delle prestazioni sociali, dell'assistenza sociale e della protezione sociale [sentenza del 25 novembre 2020, Istituto nazionale della previdenza sociale (Prestazioni familiari per i soggiornanti di lungo periodo), C-303/19, EU:C:2020:958, punto 34].

57 Infatti, come rilevato al punto 44 della presente sentenza, la direttiva 2003/109 prevede, al suo articolo 4, paragrafo 1, un requisito di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni nel territorio di uno Stato membro affinché il cittadino di un paese terzo possa ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo da parte di tale Stato membro. Dalla suddetta disposizione, letta congiuntamente al considerando 6 di tale direttiva, risulta che il legislatore dell'Unione ha considerato che tale periodo di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni testimonia il «radicamento del richiedente nel paese in questione», e debba quindi essere considerato sufficiente affinché quest'ultimo abbia diritto, dopo l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo, alla parità di trattamento con i



cittadini di detto Stato membro, in particolare per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva.

58 Pertanto uno Stato membro non può prorogare unilateralmente il periodo di soggiorno richiesto affinché tale soggiornante di lungo periodo possa godere del diritto garantito dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, senza violare quest'ultima disposizione e l'obiettivo da essa perseguito, consistente, come risulta dal considerando 12 della medesima direttiva, nel garantire che lo status di soggiornante di lungo periodo costituisca «un autentico strumento di integrazione sociale».

59 Ne consegue che un requisito di residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, come quello di cui trattasi nei procedimenti principali, è contrario all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109.

60 In quarto e ultimo luogo, per quanto attiene alla questione della compatibilità con il diritto dell'Unione e, in particolare, con la direttiva 2003/109, di una disposizione nazionale che prevede l'irrogazione di una sanzione penale ai richiedenti una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale in caso di falsa dichiarazione, da parte di questi ultimi, circa i requisiti di accesso a tale misura, occorre ricordare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che un sistema sanzionatorio nazionale non è compatibile con le disposizioni della direttiva 2003/109 quando è imposto per assicurare il rispetto di un obbligo che, a sua volta, non è conforme a tali disposizioni [v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2022, Landespolizeidirektion Steiermark (Durata massima del controllo di frontiera alle frontiere interne), C-368/20 e C-369/20, EU:C:2022:298, punto 97 e giurisprudenza ivi citata].

61 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, letto alla luce dell'articolo 34 della Carta, dev'essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione



sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza" (**Corte giustizia UE grande sezione, 29/07/2024, n.112**).

Alla stregua dei principi illustrati, la norma dell'ordinamento italiano che richiede, ai fini del riconoscimento del reddito di cittadinanza, il possesso della residenza decennale italiana per i soggiornanti di lungo periodo si pone in contrasto con l'art. 11, paragrafo 1, lett. d della Direttiva 2003/109, poiché, nel subordinare il riconoscimento della prestazione in favore dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo al possesso del predetto requisito, dà luogo ad una discriminazione indiretta nei riguardi di questi ultimi nel settore della assistenza sociale.

Le medesime considerazioni valgono con riferimento alla normativa interna che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa al predetto requisito di residenza.

Pertanto, poiché il principio dettato dalla direttiva, non recepito dal nostro ordinamento, che impone la "parità di trattamento" nel settore della assistenza sociale tra i soggiornanti di lungo periodo e i cittadini nazionali, è sufficientemente preciso, inequivocabile e incondizionato, esso ha efficacia diretta ed è self executing.

La direttiva, dunque, è applicabile nell'ordinamento interno, senza necessità di alcuna norma di recepimento, e si colloca, per la gerarchia delle fonti normative, a un livello superiore rispetto alla legislazione nazionale.

Di conseguenza, le norme interne, contrastanti con la direttiva e chiaramente discriminatorie, devono essere disapplicate.

Tutto ciò premesso, nel caso di specie, il ricorrente ha documentalmente provato di essere in possesso dei requisiti richiesti per beneficiare del reddito di cittadinanza: egli infatti al momento della domanda amministrativa era in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo.

Per tali motivi, il ricorrente rientra tra i soggetti ex art. 11 paragrafo 1 lett. d) ai quali l'art. 11 della direttiva 2003/109 garantisce la parità di trattamento in materia di assistenza.



Per quanto riguarda i requisiti reddituali e patrimoniali, si osserva che la prova è stata idoneamente fornita attraverso la produzione dell'attestazione ISEE, determinato dall'INPS sulla base delle componenti auto-dichiarate e dai dati derivanti dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate.

Ne consegue che l'INPS, organo amministrativo obbligato a disapplicare la normativa interna contrastante con il diritto europeo, illegittimamente ha revocato la prestazione richiesta.

Va da ultimo precisato che non può essere accolta la domanda formulata sub g delle conclusioni del ricorso ("ordinare all'INPS di ammettere il ricorrente al RDC anche per le eventuali domande successive alla data della ordinanza, ferma la verifica di tutti i requisiti previsti dal DL 4/19, salvo quello della residenza decennale"), in mancanza di un interesse concreto ed attuale con riferimento a future domande per il reddito di cittadinanza.

La domanda va accolta come da dispositivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'INPS.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

1) ordina all'INPS di cessare la condotta discriminatoria, riconoscendo al ricorrente la prestazione richiesta dal dovuto e sino al completamento del periodo legalmente previsto, con condanna al pagamento delle somme non corrisposte, oltre agli accessori dal dovuto al saldo;
2) dichiara che non sono dovute dal ricorrente in restituzione all'INPS le somme richieste a titolo di indebito con missiva del 16.12.2022 e condanna l'Inps alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale titolo;

3) rigetta ogni altra domanda;

2) condanna l'INPS a pagare al ricorrente la somma di euro 1.150,00, oltre IVA CPA e rimborso forfetario delle spese come per legge.

Si comunichi.

Bari, 26.11.2024

Il Giudice del Lavoro



